

EMISSIONI IN ATMOSFERA - VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200, datata 24.04.2024, allegata all'istanza di AUA pervenuta in data 08.05.24, n. prot. 25450.24.

Operazioni di verniciatura manuale a spruzzo

Punto di emissione E1

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Parametro: composti organici volatili

Valore limite di emissione: 150 mgC/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 200 gC/h (espresso come carbonio organico totale).

Operazioni di sgrassaggio

Punto di emissione E1

Parametro: composti organici volatili

Valore limite di emissione: 150 mgC/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 200 gC/h (espresso come carbonio organico totale).

Operazioni di saldatura robotizzata e manuale

Punti di emissione E2-E3

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 5 mg/m³

Parametri: manganese, rame, nichel, cobalto, vanadio, zinco

Valore limite di emissione: 0,5 mg/m³

Parametri: piombo, cadmio

Valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

Parametro: cromo

Valore limite di emissione: 2 mg/m³.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con le sigle T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T2, T3, ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 6 impianti termici alimentati a metano con potenzialità nominale termica compresa tra 33,3 e 98,1 kW, non ricadono nel campo di applicazione del titolo I alla parte V del D. lgs. 152/06.

Procedure di messa in esercizio e regime per le modifiche impiantistiche relative alle operazioni di saldatura

Punto di emissione E3

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni ed i dati relativi alla verifica di omogeneità del flusso emissivo conforme alla norma UNI EN 15259.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni

Operazioni di verniciatura e sgrassaggio

Punto di emissione E1

La Ditta deve effettuare e tramettere, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo.

Con riferimento alla sottostante tabella, la ditta deve trasmettere una relazione tecnica sul consumo annuale di prodotti vernicianti e sul loro contenuto di solvente organico con cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, specificando l'operatività dell'impianto (giorni/anno).

sostanza/ miscela	quantità kg/a	% cov	quantità kgCOV/a	composizione chimica	indicazioni di pericolo - frasi H	classificazion e di pericolo (H340-H350- H360 o sostanza classificata come estremament e preoccupante SVHC ai sensi del regolamento CE 1907/2006)

Operazioni di saldatura robotizzata e manuale

Punto di emissione E2

Non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo.

Operazioni di saldatura robotizzata e manuale

Punto di emissione E3

Non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo successive a quelle effettuate di avvio impianto.

Utilizzo di sostanze e miscele pericolose

Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità

particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

La ditta utilizza 2 preparati nel processo di verniciatura, Elcovinil Ral 7015 e Elcovinil Alluminio, che contengono sostanze classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento CE 1907/2006.

In accordo a quanto indicato dalla Ditta nell'istanza di AUA, tali sostanze/miscele dovranno essere sostituite con prodotti alternativi esenti da classificazione di pericolo ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D. lgs. 152/2006 entro il 31.12.2024. Entro lo stesso termine dovranno essere trasmesse le schede di sicurezza dei prodotti alternativi prescelti.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Verniciatura manuale a spruzzo	Cabina a secco	E1
Saldatura manuale e robotizzata	Filtro a tasche	E2
Saldatura robotizzata	Filtro a celle metalliche + filtro a tasche	E3

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- il sistema di pulizia dei sistemi di trattamento delle emissioni afferenti ai punti di emissione E2-E3 è manuale. Ambedue i sistemi di trattamento devono essere provvisti di pressostato differenziale e sonda triboelettrica a camino, al fine di monitorarne l'efficienza. Le operazioni di manutenzione, pulizia e/o sostituzione delle medie filtranti dovranno essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione e tenendo conto di quanto indicato dai sistemi di monitoraggio installati. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione E1 - E3 devono essere dotati di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;

- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.